



# Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

## Modifica del 24 marzo 2018

La Direzione generale delle dogane,  
visto l'articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 2005<sup>1</sup> sulle dogane,  
ordina:

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 4 aprile 2007<sup>2</sup> sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:

*Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 1008.4029, 1008.5029 e 1008.9027*

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1008. 40 29	Fonio ( <i>Digitaria</i> spp.)	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	5.—
1008. 50 29	Quinoa ( <i>Chenopodium quinoa</i> )	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	5.—
1008. 90 27	Altri cereali	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	5.—

<sup>1</sup> RS 631.0

<sup>2</sup> RS 631.012

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2018.

24 marzo 2018

Direzione generale delle dogane:  
Christian Bock